

REGOLAMENTO

AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

APPROVAZIONE

Delibera C.C. n. 43 del 22.04.2008

MODIFICHE

Delibera C.C. n. 5 del 23.01.2009

Art. 3

Art. 4 e aggiunto comma 3bis

Art. 5

Art. 9

Delibera C.C. n. 130 del 23.12.2009

Art. 2 -. comma 1, lett. g)

Art. 4 – comma 1, lett. a)

Art. 7

Delibera C.C. n. 76 del 27.11.2014

Art. 4 – comma 13



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

INDICE

- ART. 1 - Oggetto del regolamento**
- ART. 2 - Lavori in economia**
- ART. 3 - Limiti di applicazione delle procedure di esecuzione dei lavori in economia**
- ART. 4 – Modalità di esecuzione dei lavori in economia**
- ART. 5 – Provvedimenti in casi di somma urgenza**
- ART. 6 – Perizia suppletiva per maggiori spese**
- ART. 7 – Stipulazione del contratto per l’esecuzione dei lavori in economia**
- ART. 8 – Piani di sicurezza**
- ART. 9 – Pagamenti tenuta della contabilità e collaudo**
- ART. 10 – Rinvio alla normativa generale in materia di affidamenti in economia**
- ART. 11 – Entrata in vigore**

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento dei lavori in economia ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

ART. 2
LAVORI IN ECONOMIA

1. In rapporto alle specifiche competenze di questo Ente, si individuano le seguenti tipologie di lavori in economia:
 - a) lavori di manutenzione o riparazione di opere e/o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 40.000,00.
2. In presenza di contratti mischi di lavori, forniture, servizi si applica la disciplina degli appalti di lavori qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

ART. 3
LIMITI DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEI
LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di € 200.000,00.
2. I lavori di importo superiore a € 200.000,00 non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.
3. Non sono considerati artificialmente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
4. Gli importi indicati si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)

ART. 4
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia si possono eseguire:
 - a) in amministrazione diretta, con il limite di importo di € 40.000,00;
 - b) per cottimo, con il limite di importo di € 200.000,00.
2. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente. Il Responsabile del procedimento provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione.
3. Quando è scelta la forma di esecuzione per cottimo il Responsabile del procedimento si attiva per l'affidamento ad imprese esterne al Comune, individuando almeno cinque imprese da invitare a gara informale se sussistono in tal numero soggetti idonei.
- 3bis I soggetti selezionati sono invitati a presentare l'offerta previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento dei contratti pubblici.
4. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento l'individuazione degli operatori da invitare viene effettuata sulla base di indagini di mercato o in alternativa tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante – soggetti ad aggiornamento annuale e distinti per tipologie di lavori – o sulla base di indagini di mercato.
5. Le imprese individuate con le modalità di cui ai commi precedenti sono contemporaneamente invitate a presentare offerta con lettera. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione. Nel caso in cui si proceda a trasmettere l'invito tramite fax o posta elettronica il termine sopra indicato potrà essere motivatamente ridotto, garantendo comunque un periodo per la presentazione delle offerte non inferiore a 7 giorni dalla data di spedizione.
6. La gara informale di cui al comma 1 è, di norma, salvo il caso di urgenza o in caso di lavori di importo inferiore a € 20.000,00, preceduta dall'adozione di idoneo atto che autorizza a ricorrere alla procedura in economia, adottato dal dirigente competente, nel quale sono comunque indicati:
 - a) l'esigenza da soddisfare,
 - b) i motivi per cui è stata adottata la procedura in economia,
 - c) in quale tipologia di lavori in economia rientri il lavoro oggetto dell'atto,
 - d) l'ammontare della spesa prevista ed i messi per farvi fronte.
7. In particolare la lettera di invito deve contenere l'indicazione delle regole di svolgimento della gara informale (offerta in busta sigillata, termine unico per la presentazione delle offerte, apertura contestuale delle offerte) ed indicare gli elementi di seguito indicati, che possono essere contenuti in un capitolato di oneri o in un disciplinare tecnico allegato alla stessa lettera:
 - a) modalità e tempi di esecuzione dei lavori,
 - b) modalità e tempi di pagamento,
 - c) garanzie richieste e penalità in caso di ritardo,
 - d) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili ai lavori da effettuare,
 - e) la disciplina del subappalto,
 - f) la possibilità di non procedere all'affidamento nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.

8. La procedura per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta secondo i principi della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge, il possesso dei requisiti di ordine morale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dalla normativa vigente per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
9. L'apertura dei preventivi offerti deve essere effettuata dal Responsabile del procedimento alla presenza di un testimone, scelto tra i dipendenti dell'Ente. Delle operazioni di apertura viene, di norma, redatto apposito verbale.
10. La scelta del contraente viene effettuata, con atto adottato dal Dirigente competente, su proposta motivata del Responsabile del procedimento, a favore della migliore offerta individuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara o in base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'aggiudicazione avverrà senza l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica, ferma la facoltà dell'Amministrazione appaltante, previa espressa previsione nella lettera di invito, di sottoporre a verifica, l'offerta aggiudicataria qualora risultasse anormalmente bassa.
11. Nelle procedure di affidamento di lavori in economia il Responsabile del procedimento è comunque tenuto a valutare la congruità dell'incidenza dei costi di manodopera e di quelli di sicurezza secondo la legislazione vigente. Qualora tali costi non risultino congrui non si procede all'aggiudicazione.
L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria, riferita alla data di presentazione dell'offerta.
12. L'atto di affidamento dei lavori a cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni,
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo,
 - c) le condizioni di esecuzione,
 - d) il termine di ultimazione dei lavori,
 - e) le modalità di pagamento,
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.
13. Per i lavori da affidarsi a cottimo di importo inferiore a € **40.000,00** il Dirigente competente, su proposta motivata del Responsabile del procedimento, può procedere ad affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui al presente articolo. Per questi lavori il Responsabile del procedimento deve avere cura di ottenere le migliori condizioni per l'Amministrazione, sia in ordine alla qualità, ai tempi di esecuzione, che ai prezzi, anche tramite appositi sondaggi esplorativi.

ART. 5

PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, ai sensi dell'art. 147 del DPR 554/1999, colui che si reca prima sul luogo, o il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori

entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
4. Il Responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente competente, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

ART. 6

PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva per finanziare la maggiore spesa occorrente.
2. La spesa complessiva non può superare il 10% di quella debitamente autorizzata.
3. La perizia deve essere approvata dal Responsabile del servizio con apposito atto nel quale deve essere assunto l'impegno di spesa.

ART. 7

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia sono stipulati mediante scrittura privata. L'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 20.000,00 può essere regolata con lettera d'ordine.

ART. 8

PIANI DI SCIUREZZA

1. Qualora prescritto dall'ordinamento, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo fiduciario deve essere allegato il piano di sicurezza che ne forma parte integrante e sostanziale e/o il documento di valutazione dei rischi quando previsto.

ART. 9

PAGAMENTI TENUTA DELLA CONTABILITA' E COLLAUDO

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione prima della liquidazione; per interventi fino a € 50.000,00 la regolare esecuzione può essere espressa, in forma sintetica, a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo e/o la certificazione di regolare esecuzione non è necessario per interventi di importo inferiore ad € 20.000,00 ed è sostituito dalla disposizione di liquidazione.

3. Per importi di lavori superiori ed € 50.000,00 e fino ad € 200.000,00 la regolare esecuzione deve essere attestata da un certificato di regolare esecuzione o colludo redatto dal responsabile del procedimento ed approvato dal dirigente con proprio atto.

ART. 10
RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE IN MATERIA
DI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

1. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla normativa generale in vigore ed in particolare al Codice dei Contratti (D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) e, per l'esecuzione in economia di lavori, per quanto applicabili, al D.P.R. n. 554/1999 e al D.P.R. n. 34/2000 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applicano inoltre le disposizioni contenute nel capo III – Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro – della Legge Regionale 13.07.2007 n. 38, recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”.

ART. 11
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.